



COMUNE DI GASPERINA
(Provincia di Catanzaro)
Via Spadea Pandolfi - 88060 Gasperina (CZ)
Tel 0967/486483-Fax 0967/486439

COPIA di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 04 del Reg.

Data 31/01/2017

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO "LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE"
AI SENSI DELL'ART. 6 TER DEL DL 22/10/2016 N193 E SUCCESSIVA CONVERSIONE NELLA
LEGGE N. 225/2016

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 16.00 nella sala consiliare del civico palazzo, si è riunito, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge, il Consiglio Comunale convocato su determinazione del Sindaco in seduta STRAORDINARIA pubblica.

Sono presenti:

		Presenti	Assenti
1	GALLELLO Gregorio	X	
2	CATRAMBONE Saverio	X	
3	GUZZI Antonio	X	
4	CAMPO Ida Giovanna	X	
5	VOCI Saverio	X	
6	MACRINA Alessandro	X	
7	LOMANNI Domenico Carlo		X

Così presenti n. 6 su 7 Consiglieri assegnati e in carica.

Presiede il Sindaco GALLELLO Gregorio.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Rotiroti

IL CONSIGLIO COMUNALE

PTEMESSO CHE:

- Con la Legge di conversione del DL n. 193/2016 la definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli atti di ingiunzione in generale assume un assetto stabile sia in termini di tempistica sia in riferimento al perimetro applicativo;
- La definizione comprende gli affidamenti eseguiti sino al 31/12/2016 e consente di considerare anche le entrate dei Comuni che riscuotono con ingiunzione di pagamento, previa deliberazione regolamentare da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione;
- La definizione può dunque riguardare anche le ingiunzioni notificate dai Comuni emesse entro il 31/12/2016 laddove la riscossione coattiva avvenga in proprio o avvalendosi di soggetti terzi abilitati;

CONSIDERATO CHE:

- In riferimento alle normative succitate, appare opportuno adottare un regolamento per la definizione agevolata di cui all'art. 6 ter al fine di consentire una parità di trattamento dei cittadini perché sarebbe discriminatorio che solo i cittadini residenti in Comuni che si avvalgono di Equitalia SPA, per la riscossione delle proprie entrate, possono avere diritto ad una definizione agevolata delle stesse;
- I sostanziali vantaggi garantiti ai soggetti passivi della procedura in oggetto sono tali da poter indurre al pagamento anche coloro che finora non hanno versato alcunché;

Visto:

- l'art. 6 ter del DL 22/10/2016 n. 193 come convertito nella Legge 01/12/2016 n. 225;
- il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate;

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 TUEL dal responsabile dell'Ufficio Tributi;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
- Di approvare come approva il Regolamento per "LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE" AI SENSI DELL'ART. 6 TER DEL DL 22/10/2016 N193 E SUCCESSIVA CONVERSIONE NELLA LEGGE N. 225/2016 che, composto da 15 articoli viene allegato al presente atto.
- Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Francesca Rotiroti

IL SINDACO
f.to Gregorio Gallelo



COMUNE DI GASPERINA
(Provincia di Catanzaro)
Via Spadea Pandolfi - 88060 Gasperina (CZ)
Tel 0967/486483-Fax 0967/486439

Deliberazione n. 04 del 31.01.2017	Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO "LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE" AI SENSI DELL'ART. 6 TER DEL DL 22/10/2016 N193 E SUCCESSIVA CONVERSIONE NELLA LEGGE N. 225/2016
---	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49, D.lgs 18/08/2000, n. 267)

**Si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma I°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.**

*Il Responsabile dell'Area Tributi
f.to (Geom. Antonio Raspa)*

Gasperina li 31/01/2017



COMUNE DI GASPERINA

PROVINCIA DI CATANZARO



Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi
dell'art. 6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193

Approvato con deliberazione n° 04 C.C. del 31 gennaio 2017

INDICE

Art. 1 – Finalità ed ambito d'applicazione

Art. 2 – Termine per aderire

Art. 3 – Modalità di adesione

Art. 4 – Validità della adesione

Art. 5 – Rinuncia al contenzioso e sospensione liti pendenti

Art. 6 – Rateizzazione

Art. 7 – Decadenza dalla definizione agevolata

Art. 8 – Trasmissione atti da parte del concessionario della riscossione

Art. 9 – Prescrizione e decadenza

Art. 10 – Atti esecutivi

Art. 11 – Modalità di pagamento

Art. 12 – Esclusioni

Art. 13 – Violazioni del codice della strada

Art. 14 – Disposizioni finali

Art. 15 – Pubblicità

Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione

1. Con riferimento alle entrate – anche tributarie – di questo Comune non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato (Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 notificati negli anni dal 2000 al 2016 dall'Ente stesso e dai Concessionari della Riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in applicazione della normativa nazionale vigente è ammesso il pagamento con l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate .

Art. 2 – Termine per aderire

1. Il termine ultimo per aderire alla definizione agevolata è il 31 marzo 2017.
2. Ai fini di cui all'art. 1, il Concessionario della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso articolo presso i propri sportelli o sul sito web.

Art. 3 – Modalità di adesione

1. Ogni cittadino che sia destinatario di atti di cui all'art.1 potrà accedere alla sanatoria attraverso idonea manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata ai sensi e per gli effetti del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 come convertito dalla legge del 1 dicembre 2016 n. 225 e del presente Regolamento;
2. All'uopo verrà predisposto apposito modello approvato con Deliberazione della Giunta entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
3. Il modello sarà reperibile presso l'Ente o presso il Concessionario della Riscossione nonché sui siti web di entrambi;
4. Una volta compilato il modello deve essere recapitato, a mano o a mezzo PEC, al Concessionario della Riscossione;
5. Ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 2 farà fede la data di protocollo ovvero la ricevuta di consegna della PEC;
6. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dall'articolo 6, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, assumendosi l'impegno a rinunciare agli stessi ai sensi del successivo art. 8;
7. Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Art. 4 – Validità della adesione

1. Fermo restando il rispetto di quanto previsto all'art.3, l'adesione si considera pienamente attivata solo a seguito del pagamento della somma dovuta ovvero – nel caso di rateizzo – a seguito del pagamento della prima rata.

Art. 5 – Rinuncia al contenzioso e sospensione liti pendenti

1. Condizione di validità della definizione agevolata è la rinuncia al contenzioso giudiziario già instaurato in relazione agli atti oggetto della stessa;
2. A tal fine nel modello di cui all'art. 3 dovrà essere indicata la pendenza di eventuali giudizi relativi agli atti ingiuntivi oggetto di richiesta di definizione agevolata e la espressa rinuncia agli stessi.

Art. 6 – Rateizzazione

1. È possibile rateizzare le somme dovute in un numero massimo di 16 rate.
2. La prima rata deve essere pagata entro il 31 maggio 2017 e l'ultima entro il 30 settembre 2018.

Art. 7 – Decadenza dalla definizione agevolata

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;
2. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 8 – Trasmissione atti da parte del concessionario della riscossione

1. Entro il 15 maggio 2017, il Concessionario della Riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 3 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Art. 9 – Prescrizione di decadenza

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sorpresi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza di definizione agevolata.

Art. 10 – Atti esecutivi

1. Il Concessionario della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente Regolamento, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Art. 11 – Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
 - a) Mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3;
 - b) Mediante bollettini precompilati, che il Concessionario della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui all'art. 9, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente articolo;

Art. 12 – Esclusioni

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 ter del D.L. 193/2016 così come convertito con Legge 225/16, sono qui richiamate le ipotesi di esclusione dalla definizione agevolata indicate nel comma 10 dell'art. 6 del D.L. 193/16 così come convertito con Legge 225/16 per quanto pertinenti.

Art. 13 – Violazioni del codice della strada

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 ter del D.L. 193/2016 così come convertito con Legge 225/16 per le
Sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, le disposizioni del presente Regolamento si applicano limitatamente agli interessi, comprese
si quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n.689

Art. 14 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia all'art. 6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 così come convertito dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225

Art. 15 – Pubblicità

1. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento il Comune provvederà a darne notizia mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

COMUNE DI GASPERINA
(Provincia di Catanzaro)
Via Spadea Pandolfi - 88060 Gasperina (CZ)
Tel 0967/486483-Fax 0967/486439

Deliberazione n. 04 del 31/01/2017	Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO "LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE" AI SENSI DELL'ART. 6 TER DEL DL 22/10/2016 N193 E SUCCESSIVA CONVERSIONE NELLA LEGGE N. 225/2016
---	--

Visto l'art. 151, c. 4, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali attesta che la *presente deliberazione a norma dell'art. 124 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 06/02/2017*

Dalla Residenza Comunale, li 06/02/2017

f.to **Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Francesca Rotiroti)**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

*Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno : 31/01/2017
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134, u.c. del T.U.E.L);*

Dalla Residenza Comunale, li 06/02/2017

f.to **Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Francesca Rotiroti)**

E' COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Rotiroti